

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 aprile 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2016, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, modificazioni di disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018. (16R00579)..... Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2016, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti)». (16R00573)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2016, n. 22.

Norme in materia di manutenzione del territorio. (16R00537)..... Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 26.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018. (17R00003)..... Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» e successive modificazioni. (16R00532)..... Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2016, n. 21.

Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo. (16R00493)..... Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2016, n. 22.

Debito fuori bilancio. (16R00536)..... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 novembre 2016, n. 31.

Procedimenti sanzionatori con termini dilazionati per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione. (16R00563)..... Pag. 26



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2016, n. 32.

**Modifica al regolamento di esecuzione della
legge provinciale sugli assegni di studio a favore
di neolaureati tirocinanti.** (16R00574) *Pag.* 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 76.

**Interventi per la valorizzazione dell'identità
toscana e delle tradizioni locali.** (16R00570) *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 77.

**Disposizioni urgenti in materia di concessioni
del demanio idrico.** (16R00571) *Pag.* 30


LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 78.

**Istituzione del Comune di Montalcino per fu-
sione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Mon-
talcino.** (17R00005). *Pag.* 34

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2016, n. 35.

**Disposizioni in materia di commissario liqui-
datore dell'Autorità dei bacini di rilievo regiona-
le abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro:
modifiche alla legge regionale 10 marzo 2015,
n. 5.** (16R00523) *Pag.* 36



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2016, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, modificazioni di disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 51 del 22 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2016**

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è rideterminato, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, in euro 747.900.984,69.

Art. 2.

Aggiornamento dei residui passivi

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/2015 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è rideterminato, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, in euro 655.900.111,61.

Art. 3.

Aggiornamento delle previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 50.000.000 per l'anno 2016.

Art. 4.

Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2015 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano complessivamente a euro 51.224.303,11, di cui euro 49.671.337,27 per gli interventi finanziati con entrate e spese a destinazione vincolata, quali risultano analiticamente nella colonna 1 dell'allegato C, ed euro 1.552.965,84 per gli interventi finanziati con le quote di cofinanziamento regionale, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2016, come autorizzate dall'articolo 9.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), ammontano a complessivi euro 48.228.181,42, quali risultano analiticamente nella colonna 2 dell'allegato C.


3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2016, ammontano ad euro 2.996.121,69, quali risultano analiticamente nella colonna 3 dell'allegato C.

4. Per la copertura dell'onere derivante dalla riproposizione dei fondi di cui al comma 1 si utilizza per pari importo l'avanzo di amministrazione determinato in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 5.

Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

1. Il ripiano del disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), è disposto, a decorrere dal 2016, in trenta esercizi a quote annue costanti di euro 9.294.554,27.



Art. 6.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati A e B alla presente legge, per un importo complessivo di euro 711.444,39.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'UPB 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti) per quanto attiene alle spese indicate nell'allegato A e nei pertinenti capitoli di bilancio per quanto attiene all'allegato B.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.
MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7.

Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

1. Dopo il numero 6) della lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è aggiunto il seguente:

«6-bis) nell'UPB 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 67.000 per l'anno 2016, 583.000 per l'anno 2017 e 670.000 per l'anno 2018;».

2. A far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2016, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

c) le parole: «non inferiore al 2 per cento su base annua», al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 8.

Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16

1. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costitu-

zione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è inserito il seguente:


«Art. 1-ter (*Cooperazione con altre pubbliche amministrazioni*). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da finanziamenti conferiti da altre pubbliche amministrazioni, nonché per l'iscrizione delle relative spese, finalizzate a realizzare, nell'ambito di accordi interregionali conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attività di interesse comune, eseguite dalla Regione per conto di altri enti, ivi compresi gli adattamenti e i servizi connessi alla messa a disposizione di soluzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

Art. 9.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 4.395,70 (UPB 01.11.9.11 Programma Occupazione 2007/2013).

2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 19, comma 13, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (legge finanziaria per gli anni 2016/2018), pari a euro 4.982.004, la spesa, già autorizzata per l'anno 2016 in euro 1.030.002, è rideterminata in euro 2.578.572,14 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 - FSE).



Capo III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Variazione allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 è apportata la seguente variazione in aumento:

- 1) UPB 0.01.01.01 «Avanzo di amministrazione»
anno 2016 euro 51.224.303,11.

Art. 11.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna 2 dell'allegato C:

- a) per l'anno 2016, di euro 2.996.121,69, come ripartito analiticamente per UPB nella colonna 3 dell'allegato C;
b) per gli anni 2016, 2017 e 2018, di annui euro 9.294.554,27 (UPB 0.01.01.01 Disavanzo di amministrazione).

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 è apportata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 una variazione in diminuzione di annui euro 9.294.554,27 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

Art. 12.

Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 51.224.303,11 per l'anno 2016 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (Art. 10, comma 1)	Anno 2016	euro	51.224.303,11
Totale variazioni	Anno 2016	euro	51.224.303,11

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 4, comma 2)	Anno 2016	euro	48.228.181,42
In aumento (Art. 11, comma 1, lettera a))	Anno 2016	euro	12.290.675,96
In diminuzione (Art. 11, comma 2, lettera a))	Anno 2016	euro	9.294.554,27
Totale variazioni	Anno 2016	euro	51.224.303,11
In aumento (Art. 11, comma 1, lettera a))	Anno 2017	euro	9.294.554,27
In diminuzione (Art. 11, comma 2, lettera a))	Anno 2017	euro	9.294.554,27
Totale variazioni	Anno 2017	euro	0,00
In aumento (Art. 11, comma 1, lettera a))	Anno 2018	euro	9.294.554,27
In diminuzione (Art. 11, comma 2, lettera a))	Anno 2018	euro	9.294.554,27
Totale variazioni	Anno 2018	euro	0,00



Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 novembre 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*)

16R00579

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2016, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti)».

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 23 giugno 2015, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-4191 del 14 novembre 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti) ed in attuazione dell'art. 4

della legge medesima, intende realizzare interventi di sostegno alle persone a rischio impoverimento e definisce:

a) i tempi, i criteri, le modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi;

b) gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività;

c) l'entità massima dei contributi erogabili;

d) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;

e) le modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione.

TITOLO II

TEMPI, CRITERI, MODALITÀ DI ATTUAZIONE
E DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

Criteri della ripartizione delle risorse

1. In analogia a quanto previsto dal programma operativo del Fondo Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) i contributi disponibili sono suddivisi nella seguente misura:

a) 70 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 12/2015;

b) 30 per cento per le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione di beni non alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 12/2015.

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2015, la richiesta di contributo prevede una organizzazione di spesa suddivisa in spese correnti e/o spese in conto capitale.

Art. 3.

Modalità di ripartizione territoriale delle risorse

1. Al fine di garantire un maggior equilibrio nella distribuzione territoriale delle risorse ed una maggiore sinergia tra i soggetti indicati all'art. 1, comma 2 della legge regionale 12/2015, la ripartizione delle risorse è effettuata per ambiti territoriali definiti, nei limiti della praticabilità, come coincidenti con i distretti sanitari di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-1653 del 29 giugno 2015, in armonia con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38-2292 del 19 ottobre 2015.

2. Sulla base di dati forniti dall'Ufficio statistiche della Regione Piemonte, in funzione del numero degli ambiti territoriali individuati ed alla popolazione ivi residente, è effettuata la ripartizione delle risorse secondo i seguenti criteri:

a) totale risorse/totale popolazione Piemonte = quota capitaria;

b) quota capitaria x totale popolazione ambito territoriale = quota per ambito territoriale.



TITOLO III

DISCIPLINA PER LA ELARGIZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RECUPERO E REDISTRIBUZIONE

Art. 4.

Requisiti operativi

1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/2015, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge medesima devono possedere, per ogni settore di intervento previsto, le seguenti caratteristiche dimostrate mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) settore alimentare:

1) essere operanti sul territorio regionale da almeno 3 anni;

2) avere in corso almeno una convenzione o rapporti operativi stabili con gli enti caritativi del territorio o altri soggetti addetti alla distribuzione dell'ambito di riferimento;

3) avere idonee capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che, a diverso titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello degli interventi attuati, sviluppare sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione;

4) avere dimostrata capacità di stoccaggio dei prodotti invenduti in attesa di una loro redistribuzione;

b) settore generi non di lusso:

1) essere operanti sul territorio regionale da almeno 3 anni;

2) avere in corso almeno una convenzione o rapporti operativi stabili con gli enti caritativi del territorio o altri soggetti addetti alla distribuzione dell'ambito di riferimento;

3) avere idonee capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che, a diverso titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello degli interventi attuati, sviluppare sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione;

4) avere dimostrata capacità di stoccaggio dei prodotti invenduti in attesa di una loro redistribuzione.

Art. 5.

Attività progettuali

1. I progetti riguardanti le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2015, proposti anche congiuntamente da più organismi, riguardano:

a) il mantenimento di azioni già realizzate;

b) il potenziamento e lo sviluppo di servizi già offerti in maniera stabile e continuativa;

c) l'attivazione di servizi sperimentali.

2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni europee, nazionali ed in considerazione della congiuntura economica regionale e delle esigenze della popolazione più esposta al rischio di impoverimento, può stabilire priorità di intervento nei settori di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2015, sulle quali concentrare le risorse stabilite annualmente per il finanziamento delle attività previste dalla legge medesima.

3. Con riferimento all'art. 5 della legge regionale n. 12/2015, la Giunta regionale indica annualmente le risorse da destinare alle campagne di sensibilizzazione, formazione e di informazione.

4. Ogni soggetto di cui all'art. 4, può presentare un unico progetto per ogni ambito territoriale. Per poter presentare un progetto è indispensabile avere la sede legale o una sede operativa, funzionante da almeno tre anni, nell'ambito territoriale nel quale si intende realizzare l'attività proposta per concorrere al finanziamento.

Art. 6.

Contenuto dei progetti

1. I progetti riguardanti le attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2015, per beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 della legge medesima, devono necessariamente indicare:

a) il soggetto proponente e le eventuali partnership;

b) il settore di intervento;

c) l'ambito nel quale si intende operare;

d) il contesto socio-economico di riferimento sul quale si intende intervenire;

e) i bisogni ai quali rispondere;

f) la descrizione degli interventi che s'intendono attuare;

g) i risultati attesi, con la specifica degli indicatori di valutazione da utilizzare;

h) l'arco temporale di riferimento;

i) le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema piemontese;

l) la presenza o meno di altre contribuzioni pubbliche o private insistenti sul progetto.

Art. 7.

Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti, dato 100 il punteggio massimo attribuibile, sono adottati i seguenti criteri e modalità di ponderazione:

a) fino ad un massimo di 30 punti: coerenza tra azioni proposte ed obiettivi del progetto. La chiara specificazione degli obiettivi, anche attraverso l'individuazione di indicatori di efficacia ed efficienza in grado di quantificare il valore controfattuale del contributo richiesto con particolare attenzione alla capacità di prosieguo delle azioni intraprese al termine del contributo. La completa descrizione delle attività coerenti agli obiettivi progettuali, costituisce condizione necessaria per valutare *ex ante* la rilevanza del progetto e la sua concreta realizzabilità;



b) fino ad un massimo di 20 punti: incidenza, in termini di risorse economiche, umane e professionali, delle collaborazioni di partenariato tra soggetti diversi, pubblici e/o privati, operanti sul territorio;

c) fino ad un massimo di 20 punti: capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali in possesso dei richiedenti ed impegnate direttamente nel progetto;

d) fino ad un massimo di 15 punti: caratteristiche qualitative del progetto, con particolare riguardo all'innovazione delle proposte ed alla loro sintonia con le priorità di intervento stabilite dalla Giunta regionale. I progetti possono anche prevedere il mantenimento, lo sviluppo o l'integrazione della attività in corso;

e) fino ad un massimo di 15 punti: percentuale dei soggetti esposti a rischio di impoverimento raggiunti dalle iniziative promosse dal progetto. La chiara identificazione dei destinatari e beneficiari finali del progetto è presupposto della sua rilevanza.

2. Al fine dell'assegnazione del contributo il progetto deve raggiungere il valore minimo di 60 punti.

Art. 8.

Entità del contributo

1. I progetti sono finanziabili per un massimo del 90 per cento del loro costo, con un cofinanziamento minimo del 10 per cento da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 12/2015.

2. Al fine dell'assegnazione dei contributi sono selezionati i migliori progetti per ogni ambito territoriale, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Nel caso di avanzo di risorse stanziato nei singoli ambiti territoriali a causa della scarsità, della mancata presentazione di progetti o di una insufficiente qualità degli stessi, gli importi residui sono ridistribuiti in modo proporzionale sugli altri ambiti territoriali.

4. L'istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo è affidata alla struttura regionale competente in materia.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande di contributo e assegnazione

1. Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante ovvero, in caso di partnership tra più organismi, dal legale rappresentante dell'organismo capofila, sono presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla struttura regionale competente.

2. Il procedimento amministrativo si conclude entro 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze mediante l'adozione, da parte della struttura regionale competente, di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Art. 10.

Procedura di erogazione dei contributi

1. I contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono erogati nelle percentuali di seguito riportate:

a) 50 per cento come anticipo col provvedimento di assegnazione;

b) 50 per cento a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto e della relazione finale da consegnare tassativamente entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, pena la non concessione del saldo.

Art. 11.

Revoca del contributo

1. Il mancato mantenimento dei presupposti per la concessione del contributo, previsti nel relativo bando, comporta la revoca dello stesso con il recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

2. Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti il progetto presentato, si provvede alla revoca totale o parziale dello stesso secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione;

b) nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è pari al valore di quanto già assegnato ed utilizzato in maniera non conforme, più gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione.

Art. 12.

Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione

1. Ai fini dello sviluppo della cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, la struttura regionale competente, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 12/2015, promuove campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione.


TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Verifiche e controlli

1. La struttura regionale competente effettua gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese e sulla documentazione pervenuta, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese dagli enti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa, nonché per garantire efficacia, efficienza e produttività dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e concorrenzialità.



2. L'attività di controllo avviene d'ufficio, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla correttezza della documentazione presentata, ovvero a campione, mediante il sorteggio del 20 per cento degli enti beneficiari.

Art. 14.

Trattamento dei dati personali

1. A norma dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali acquisiti sono trattati, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa stessa, dalla struttura regionale competente esclusivamente per la concessione del contributo economico a sostegno dei progetti per la promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 novembre 2016

CHIAMPARINO

16R00573

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2016, n. 22.

Norme in materia di manutenzione del territorio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 7 novembre 2016)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di manutenzione del territorio e favorire la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, detta norme tese ad uniformare i contenuti dei regolamenti comunali di polizia rurale.

Art. 2.

Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio

1. I comuni, ferma restando l'autonomia amministrativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), adottano il regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli obiettivi da perseguire per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, della pubblica incolumità, dell'ambiente agrario e di quello non antropizzato, del decoro paesaggistico.

3. Nel rispetto degli obiettivi del comma 2 il regolamento disciplina in particolare:

a) la manutenzione dei corsi d'acqua, delle bealere, dei fossi, degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati;

b) la manutenzione dei cigli di sponda di cui all'art. 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

c) la manutenzione dei sedimi privati contermini con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico ai sensi degli articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) le modalità di lavorazione dei terreni in funzione della corretta gestione del deflusso delle acque e dell'equilibrio idrogeologico;

e) la manutenzione delle aree boscate private in funzione di condizioni minime di sicurezza pubblica e di equilibrio idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto dal regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 «Gestione e promozione economica delle foreste» Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R);

f) la rimozione dei rifiuti dai sedimi privati, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);


g) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilità dei versanti;

h) la vigilanza e le sanzioni, fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 3.

Approvazione del regolamento tipo

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta, con deliberazione, un regolamento tipo che definisce i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio che devono essere contenuti nei regolamenti comunali di polizia rurale di cui all'art. 2.



Art. 4.

Violazioni del regolamento comunale di polizia rurale e sanzioni

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sul rispetto e sull'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio anche mediante l'esercizio del potere di autotutela, compreso, in caso di inottemperanza alla diffida amministrativa, il ricorso all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, a spese dei contravventori.

2. Chiunque viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro centocinquanta e non superiore ad euro millecinquecento, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.

3. La Giunta regionale, nel regolamento di polizia rurale tipo di cui all'art. 3, può differenziare l'importo della sanzione per fattispecie omogenee in funzione della gravità della violazione, degli effetti della stessa sull'ambiente, della misura del pericolo suscitato.

4. Se la violazione consiste in un evento frutto di una condotta materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione in pristino o riparazione, il comune può applicare l'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 1-bis della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

5. Il rapporto che accerta la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione, che provvede, altresì, ad introitare i relativi proventi.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, conformano i propri regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio ai contenuti del regolamento tipo.

2. Le sanzioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dall'approvazione dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio adottati in conformità al regolamento tipo.

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 novembre 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00537

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 26.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 20 del 9 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2015 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2016 è il seguente:


residui attivi: euro 1.860.944.266,47;

residui passivi: euro 1.921.099.995,26.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2016 è rideterminato in euro 262.569.720,66.



Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2016

Aumento per euro 316.384.549,28 in termini di competenza e diminuzione per euro 5.458.847.600,70 in termini di cassa.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2016

Aumento per euro 315.790.818,34 in termini di competenza e diminuzione per euro 5.458.847.600,70 in termini di cassa.

Anno finanziario 2017

Diminuzione per euro 189.363,49 in termini di competenza.

Anno finanziario 2018

Aumento per euro 185.541,47 in termini di competenza.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018).

1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 29 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2016 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria regionale 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte V;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 35.174.745,23 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte IV;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte II;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - Parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.


4. Le rate di ammortamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2016-2018, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2018 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.»

Art. 6.

Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e componente negativa dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2015.

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015, ammontano rispettivamente ad euro 247.288.570,21 ed euro 132.024.241,08.

2. La componente negativa dell'avanzo relativa al debito autorizzato e non contratto è pari ad euro 117.666.638,03.



3. La variazione dell'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con la presente legge risulta pari ad euro 30.523.413,40 ed è riferita alle seguenti missioni e programmi:

Missione	Programma	Variazione
1	8	9.088,00
7	1	41.480,72
8	2	350.000,00
9	1	74.831,62
12	3	4.273,03
12	4	114.827,88
12	6	-350.000,00
12	7	-82.646,00
13	1	19.955.275,89
13	5	7.798,50
13	7	864.860,64
15	4	5.000.000,00
18	2	1.024.116,39
20	2	3.509.506,73

Art. 7.

Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2016-2018

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2016-2018 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2016-2018, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 novembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

17R00003

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 2 novembre 2016*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti vigilati


1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi», dopo le parole: «codice civile,» sono inserite le seguenti: «sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi.»

Art. 2.

Competenze della Commissione regionale

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2008, è inserito il seguente:

«1-bis. La Commissione regionale può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza.»



Art. 3.

Struttura del registro delle cooperative

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. Il registro si compone di tre sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente, anche di diritto. Nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Nella terza sezione sono iscritte le società di mutuo soccorso.».

Art. 4.

Cancellazione dal registro delle cooperative

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 5 del 2008 è abrogata.

Art. 5.

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni provvedimento della struttura amministrativa relativo alla gestione del registro è comunicato all'ente cooperativo interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno, ovvero con modalità equivalenti ai sensi della normativa vigente.».

Art. 6.

Revisori cooperativi

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2008, è aggiunto, nel «Capo II Revisori cooperativi», il seguente:

«Art. 21-bis (*Nomina e professionalità dei revisori cooperativi*). — 1. La struttura amministrativa esegue la revisione avvalendosi di revisori abilitati oppure incaricando propri dipendenti abilitati.

2. L'associazione di rappresentanza esegue le revisioni a mezzo di revisori abilitati da essa incaricati, scegliendoli fra propri dipendenti o tra professionisti esterni.

3. La struttura amministrativa e l'associazione di rappresentanza, anche in collaborazione tra loro, promuovono i corsi di formazione, cui contenuti fondamentali sono fissati sentito il Ministero competente. I corsi devono riguardare anche la legislazione regionale in materia di vigilanza, nonché di sviluppo e promozione cooperativa.

4. Nel caso in cui il corso di formazione sia promosso da un'associazione di rappresentanza, questa comunica gli idonei alla struttura amministrativa.

5. La struttura amministrativa comunica i candidati risultati idonei al Ministero competente per la loro iscrizione nell'elenco nazionale.».

Art. 7.

Requisiti del revisore

1. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 5 del 2008, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In provincia di Balzano la revisione deve essere effettuata nella lingua indicata dall'ente cooperativo soggetto a revisione e scelta fra quella italiana e tedesca.».

Art. 8.

Revisione ordinaria

1. All'art. 27 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola «biennialmente», sono inserite le parole «, salvo quanto previsto dai successivi commi 1-bis e 1-ter»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti seguenti:

«1-bis. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi neo costituiti, e per i tre esercizi a decorrere da quello successivo a quello di costituzione.

1-ter. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi che possono redigere il bilancio abbreviato come previsto dall'art. 2435-bis del codice civile, ma che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità.

1-quater. L'obbligo di cui al comma 1-ter cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei limiti previsti allo stesso comma 1-ter.»;

c) la lettera *g)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*g)* accettare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo, nonché la continuità aziendale.».

Art. 9.

Rilascio del certificato di revisione


1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 5 del 2008, dopo le parole «sono state accertate», è inserita la parola «gravi».

Art. 10.

Provvedimenti sanzionatori

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituita dalla seguente:

«*a)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro;».



Art. 11.

Nuove fattispecie sanzionabili

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 5 del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Fattispecie sanzionabili*). — 1. In sede di regolamento di attuazione sono definite le fattispecie per le quali è irrogata la sanzione prevista all'art. 34, comma 1, lettera a).».

Art. 12.

Revisione legale dei conti

1. L'art. 38 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Nozione dell'attività*). — 1. Il controllo contabile, ovvero la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio imposti dalla legge agli enti cooperativi corrispondono all'attività di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE», attività di seguito denominata revisione legale dei conti.».

Art. 13.

Revisori

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. L'associazione di rappresentanza può assumere l'incarico di revisore legale dei conti degli enti cooperativi ad essa aderenti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. L'associazione di rappresentanza può avvalersi in tutto o in parte di revisori legali dei conti ad essa estranei nell'esecuzione dell'incarico e può assumere il relativo incarico anche congiuntamente ad altri revisori legali dei conti.».

Art. 14.

Soggetti revisionandi

1. All'art. 40 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 del codice civile.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 15.

Norme di coordinamento

1. Il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 5 del 2008 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto non previsto nel Titolo V si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche.».

Art. 16.

Tipologie particolari di enti cooperativi

1. All'art. 48 della legge regionale n. 5 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Gli enti capogruppo di gruppi cooperativi, se adottano una forma diversa da quella di società cooperativa o di società di mutuo soccorso, sono regolati dalle sole norme del Titolo V, in quanto compatibili.

3-ter. L'ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, può aderire all'associazione di rappresentanza cui aderiscono almeno i due terzi degli enti cooperativi appartenenti al suo gruppo e può incaricare della propria revisione legale dei conti la stessa associazione, se nell'atto costitutivo di tale associazione è previsto l'esercizio di questa attività.

3-quater. La revisione legale del bilancio consolidato di un ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, prevista dall'art. 10-quinquies del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e dall'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche è effettuata dall'associazione di rappresentanza cui l'ente medesimo aderisce, se la maggioranza del patrimonio netto consolidato è da ricondurre a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2514 del codice civile riferibili agli enti appartenenti al gruppo.»;

b) nel comma 4, le parole: «Fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2409-bis del codice civile» sono soppresse;

c) nel comma 5, le parole «, fuori dal caso di cui comma 2 dell'art. 2409-bis del codice civile,» sono soppresse.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 27, comma 1-bis, della legge regionale n. 5 del 2008 si considerano gli enti costituiti dopo il 31 dicembre 2014.

2. L'art. 27, comma 1-ter, della legge regionale n. 5 del 2008 si applica dall'esercizio finanziario 2016.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 25 ottobre 2016

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00532



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2016, n. 21.

Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ENTI LOCALI, CULTURA, BENI ARCHEOLOGICI, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Il comma 2 dell'art. 5-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. È consentito rilasciare concessioni a tutti gli altri soggetti in forma societaria solo qualora le società fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le società fiduciarie che detengono la partecipazione di controllo, come definita dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, in società partecipanti al capitale di questi, rendano nota al soggetto concessionario l'identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l'identità di tutti i futuri fiducianti. Le società fiduciarie, tenute a rendere nota l'identità dei fiducianti ai sensi del presente comma, che acquistino partecipazioni in soggetti già titolari di una concessione o la partecipazione di controllo in società partecipanti al capitale di questi, sono tenute a comunicare l'identità dei fiducianti entro trenta giorni dall'acquisto della partecipazione. Le medesime società fiduciarie sono tenute a rendere noto al concessionario ogni mutamento dell'identità dei fiducianti, entro trenta giorni dalla data in

cui ne hanno avuto conoscenza. Per le società quotate in borsa non trovano applicazione le disposizioni di questo comma e di cui al comma 1».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17 «Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige»

1. L'art. 20 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, è così sostituito:

«Art. 20 (*Scarto di documenti*). — 1. Gli enti pubblici locali stabiliscono con provvedimento motivato, quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto al nullaosta della Ripartizione provinciale beni culturali».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo l'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis (*Funzioni di vigilanza e tutela della giunta provinciale sugli enti locali*). — 1. In sede di vigilanza e tutela, nelle sedute della giunta provinciale le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale enti locali o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funzionario/una funzionaria incaricati. Esso/Esse verifica anche l'attuazione delle decisioni».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E BENI ARCHEOLOGICI

Art. 4.


Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 «Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema delle biblioteche pubbliche»

1. L'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Agenzie educative*). — 1. Il sistema dell'educazione permanente si fonda sulle attività svolte dalle agenzie educative, e principalmente sulle attività svolte dalle agenzie di educazione permanente.

2. Sono agenzie di educazione permanente gli enti che:

a) svolgono funzioni di programmazione e attuazione di attività di educazione permanente per almeno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di centri residenziali di educazione permanente, svolgono le medesime attività per almeno 1600 giorni di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di frequenza è dato dal numero di giorni di lezione moltiplicato per il numero dei partecipanti;



b) svolgono prevalentemente attività di educazione permanente;

c) garantiscono attività aperte a tutti e rendono pubblici i loro programmi;

d) hanno la loro sede o svolgono le loro attività in provincia di Bolzano;

e) rendono accessibili alla giunta provinciale i dati riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti e il personale docente e amministrativo;

f) operano in modo continuativo sulla base di regolari programmi;

g) garantiscono al personale e ai partecipanti possibilità di compartecipazione nella programmazione e nell'attuazione delle attività educative, al fine di adeguare le attività stesse alle effettive necessità;

h) si sono già dimostrati efficienti oppure, in caso di nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità;

i) non hanno fini di lucro.

3. Anche le cooperative operanti nel settore dell'educazione permanente e iscritte nell'apposito registro provinciale possono accedere ai vantaggi economici previsti per le agenzie di cui al comma 2.

4. Sono considerate centri residenziali di educazione permanente quelle strutture solitamente destinate a ospitare attività di educazione permanente, che propongono un proprio programma di attività e offrono possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti.

5. Sono considerati agenzie educative gli enti che svolgono attività di educazione permanente con i requisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 2.

6. Sono considerati inoltre agenzie di educazione permanente gli enti ladini che programmano e svolgono annualmente almeno due terzi delle ore di attività o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lettera a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.

7. Con criteri da emanarsi ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono poste per gli enti di lingua italiana le condizioni che consentono la riduzione del numero delle ore di attività e dei giorni prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente, sempre che siano garantiti precisi standard di qualità e ricorrano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2».

2. Il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il consiglio di biblioteca, che viene nominato dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cinque a undici membri. Di esso fanno parte in ogni caso, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un rappresentante del comune o di ciascuno dei comuni, e un rappresentante della scuola per ogni livello di istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla base dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di circolo e di istituto».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. In considerazione dell'interesse alla pubblica fruizione, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a committenti privati per interventi edilizi finalizzati alla musealizzazione di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico, rinvenuti su terreno di loro proprietà. Per garantire la pubblica fruizione del sito archeologico musealizzato viene stipulata un'apposita convenzione tra la Provincia e le parti interessate».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000,00 euro per l'anno 2016 e a 300.000,00 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 «Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano»


1. L'art. 35 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così sostituito:

«Art. 35 (Agenzia di stampa e informazione). —

1. Presso la Ripartizione provinciale presidenza e relazioni estere è istituita una specifica struttura operativa denominata Agenzia di stampa e informazione, di seguito Agenzia, con il compito di garantire un'efficace, tempestiva e professionale informazione ai cittadini in ordine all'attività della giunta provinciale e dell'amministrazione provinciale.

2. La giunta provinciale definisce le competenze dell'Agenzia e approva un piano di sviluppo della comunicazione e dell'informazione, elaborato dall'Agenzia e inteso come strumento di garanzia della trasparenza amministrativa.

3. L'Agenzia si avvale di uno specifico sistema informativo per consentire, attraverso tutti i media, la più celere e completa informazione sull'attività della giunta provinciale e dell'amministrazione provinciale.



4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di competenza dell'Agenzia, la Provincia può assegnare non più di 12 giornalisti con contratto a tempo determinato, di durata pari a quella della legislatura. Tale contingente corrisponde alla dotazione organica dell'Ufficio stampa al momento dell'istituzione della presente Agenzia.

5. Per un periodo pari a quello della legislatura all'Agenzia può inoltre essere assegnato anche personale provinciale per funzioni amministrative e di supporto, nonché per l'attività giornalistica, se iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di provata esperienza nei settori stampa, radiotelevisione, internet e relazioni pubbliche.

6. Al personale dell'Agenzia spetta, secondo le funzioni svolte, il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal contratto nazionale giornalistico. Ferma restando l'invarianza della spesa a carico del bilancio provinciale, il personale amministrativo provinciale assegnato all'Agenzia può optare per il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico o per quello previsto dal contratto per il personale amministrativo provinciale.

7. Il responsabile dell'Agenzia, che assume la qualifica di direttore, è nominato dalla giunta provinciale e opera in base alle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione. Al direttore dell'Agenzia spetta il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per il redattore capo dal contratto nazionale di cui al comma 6».

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 «Ordinamento del personale della Provincia»

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

«2. Con legge provinciale si provvede entro il 30 giugno 2017 alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell'indennità di funzione e di coordinamento e dell'indennità per dirigenti sostituiti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile. Fino alla revisione menzionata trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi in materia».

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 15 e 15-ter della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche;

c) l'art. 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

TITOLO II

AMBIENTE, UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 «Norme per la tutela della qualità dell'aria»

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. È vietata la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, campi, scarpate e boschi».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:

«d) fuochi da campo, fuochi per graticole e altri fuochi accesi in occasione di tradizioni e usanze popolari, ferma restando la facoltà del comune di disciplinare tali attività all'interno dei centri abitati;».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«3. Sono in ogni caso consentiti i fuochi accesi con combustibili idonei nelle colture agricole, al solo scopo di prevenire le gelate».

4. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:


«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge o delle prescrizioni di carattere tecnico previste nell'allegato C, l'autorità di vigilanza di cui al presente articolo procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «, chi non ottempera a quanto stabilito dall'art. 18, comma 4,».



Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
«La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo»*

1. L'art. 15 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

«Art. 15 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*). — 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità può essere autorizzata tra gli stessi o con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2 e che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2».

Art. 11.

*Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
«Disposizioni sulle acque»*

1. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «dalla giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «dal direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente».

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito: «I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'art. 15 sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in base a una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico composto dai direttori, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale gestione risorse idriche, della Ripartizione provinciale agricoltura, del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza dei servizi stessi, o da un suo delegato».

3. L'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19 (*Scavi e prelievi di acqua sotterranea*). — 1. Il prelievo e l'utilizzo dell'acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l'abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La procedura di approvazione sui diritti delle acque di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio finalizzate a determinare le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;

b) affioramenti d'acqua sotterranea derivanti dalla costruzione di fabbricati e impianti;

c) emungimenti d'acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente per territorio;

d) emungimenti d'acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d'acqua superiore a 50 litri al secondo, autorizzati dall'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche;

e) impianti per l'utilizzo del calore del sottosuolo senza emungimento d'acqua, fino a una profondità di 200 metri dal piano di campagna o con una potenza termica non superiore a 100 kilowatt.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 non devono essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche.

4. Gli affioramenti e gli emungimenti d'acqua sotterranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere eliminati il più presto possibile, adottando tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea e per non compromettere le utenze idriche circostanti.


5. Gli impianti per l'utilizzo del calore del sottosuolo di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizzati secondo il procedimento e le norme tecniche stabilite dalla giunta provinciale.

6. In caso di utilizzo d'acqua sotterranea in zone idrogeologicamente non conosciute, in caso di incertezza rispetto alla quantità e alla qualità dell'acqua sotterranea individuata o di possibile danneggiamento delle utenze idriche esistenti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, conclusa la procedura di approvazione di cui al comma 1, può prescrivere l'esecuzione di una trivellazione di prova. L'assessore provinciale competente può rilasciare la concessione all'utilizzo dell'acqua in base alle nuove informazioni così ottenute».

4. L'art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 20 (*Istruttoria*). — 1. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, il quale provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni presso la propria sede, nonché all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.

2. Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree, a condizione che l'aumentato prelievo d'acqua non pregiu-



dichi la falda acquifera o i pozzi circostanti e che venga presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche dell'Agenzia provinciale per l'ambiente una denuncia, nella quale vanno indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso il singolo proprietario è responsabile per la parte di impianti presenti sul proprio terreno».

5. Nel comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: «11 maggio 1999» sono sostituite dalle parole: «3 aprile 2006».

6. Nel comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «24 luglio 1998, n. 7» sono sostituite dalle parole: «5 aprile 2007, n. 2».

7. Nel comma 2 dell'art. 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «unitamente alla domanda di concessione edilizia» sono soppresse.

8. Nel comma 4 dell'art. 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «di concessione edilizia» sono soppresse.

9. Nel comma 5 dell'art. 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2».

10. Nel comma 12 dell'art. 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole: «all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7» sono sostituite dalle parole: «all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2».

11. Nel comma 3 dell'art. 45 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, le parole «nonché il modulo di registrazione» sono soppresse.

12. Nel comma 2 dell'art. 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, il numero: «54» è sostituito dal numero: «55».

13. Nel comma 4 dell'art. 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo la parola: «reflue» vengono aggiunte le parole: «in rete fognaria».

14. Le lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alle sistemazioni idrauliche delle acque superficiali e alla tutela delle relative aree di pertinenza di cui all'art. 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;

p) chiunque contravviene alle disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque di cui all'art. 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro;».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 12.

Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla giunta provinciale».

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è soppresso.

3. Il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l'abbeveraggio una quantità d'acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, il competente ufficio dell'Agenzia provinciale per l'ambiente rinnova le concessioni, alla relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

- a) non osti un superiore interesse pubblico;
- b) persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque;
- c) gli impianti siano conformi allo stato della tecnica;
- d) in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche».

5. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:


«4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già presentate».

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti articoli 23-bis e 23-ter:

«Art. 23-bis (Concessioni per piccole derivazioni d'acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio). — 1. Nel procedimento per il



rilascio di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all'approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica.

Art. 23-ter (Concessioni per derivazioni d'acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento). — 1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in condotte per l'acqua potabile, nonché nella procedura per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in centrali piccole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di innevamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa concessione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 «Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame). — 1. Le associazioni ammesse a presentare le domande di aiuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, devono risultare iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Ripartizione provinciale agricoltura.

2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) devono dotarsi di uno statuto che contenga almeno le indicazioni di cui al comma 3 e che corrisponda allo statuto tipo deliberato dalla giunta provinciale;

b) devono avere un numero minimo di soci pari a nove;

c) scopo dell'associazione deve essere il risarcimento di danni derivanti dalla perdita di bestiame;

d) devono operare entro una circoscrizione individuata con deliberazione dell'assemblea generale dei soci;

e) le cariche ricoperte non sono retribuite, eccettuato il rimborso delle spese, anche in forma forfettaria.

3. Lo statuto dell'associazione deve contenere almeno quanto segue:

a) la denominazione e la sede dell'associazione;

b) le condizioni di ammissione e di recesso per i soci;

c) l'indicazione degli organi e le loro funzioni, il numero dei rispettivi membri e le modalità della loro nomina;

d) i diritti e i doveri dei soci, i criteri per la determinazione dei risarcimenti e le modalità di compilazione del bilancio consuntivo;

e) le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione dell'associazione;

f) le modalità di convocazione dell'assemblea generale e le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni;

g) le modalità per la determinazione dei premi da pagare per ogni singolo socio».

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sostituito:

«1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge, nel caso in cui costituiscano aiuti di Stato, possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità dei criteri d'incentivazione emanati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della presente legge, svolto dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 «Ordinamento forestale»


1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: «Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro».

2. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d'uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l'art. 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro».

3. Il comma 3 dell'art. 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui all'art. 1 e provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere».



Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 17.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21 «Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private»

1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «D.M. 24 marzo 1982» sono sostituite dalle parole «decreto ministeriale 26 giugno 2014».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:

«1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un'apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell'albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L'incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell'albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe».

3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:

«5. Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il direttore dell'Ufficio provinciale dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell'opera».

4. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole «art. 6, comma 2» sono sostituite dalle parole «art. 7, comma 2».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 18.

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16 «Amministrazione dei beni di uso civico»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui le persone elette non accettino il mandato e non sia possibile raggiungere il numero di membri del comitato previsto per legge e, conseguentemente, il presidente della provincia non possa procedere alla proclamazione dei membri eletti, la giunta provinciale nomina un commissario, che rimarrà in carica fino a nuove elezioni. Queste si svolgeranno entro novanta giorni. Se dopo le nuove elezioni non sarà ancora possibile proclamare un nuovo comitato di cinque membri, in deroga all'art. 1, comma 3, l'amministrazione dei beni di uso civico verrà affidata direttamente dalla giunta provinciale alla giunta comunale».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le entrate derivanti da pagamenti diretti nell'ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché da premi per il sostegno allo sviluppo rurale sono da destinare al finanziamento di iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere inviate, in duplice copia, all'ufficio competente per la vigilanza della ripartizione provinciale enti locali, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data della loro adozione.

4. La giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito, la giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto consuntivo».

Capo VII

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8;

b) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;

c) il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche;

d) con effetto dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

e) il comma 2 dell'art. 12, il comma 4 dell'art. 45 e il comma 6 dell'art. 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;

f) la legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20;


g) il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21.

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Il comma 2 dell'art. 13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

«2. Il titolare della concessione per l'imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all'ufficio provinciale competente l'interesse al rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa».



2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: «In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d'ufficio».

TITOLO III

MOBILITÀ, EDILIZIA ABITATIVA, DIPENDENZE, SANITÀ, SOCIALE, LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 21.

Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 «Mobilità pubblica»

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* realizzano le fermate dei servizi pubblici di autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori dei centri abitati, qualora non sia presente un marciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero provvede l'ente competente per la manutenzione della strada».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell'infanzia, per i quali deve essere garantito dai richiedenti il servizio di accompagnamento».

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«3. La giunta provinciale ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l'eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale di cui alla decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011 da essa assunti».

4. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:

«*g)* osserva le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione;».

5. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contribuiti nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contribuiti per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di acquisire, anche ai sensi dell'art. 31, comma 4, quote e partecipazioni in società e consorzi che svolgono il servizio di car sharing sul territorio provinciale in modo prevalente o esclusivo».

7. Nel testo tedesco del primo periodo del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola «oder» è sostituita dalla parola «und».

8. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:

«*e)* migliorare l'efficienza dell'organizzazione e la produttività dei servizi di trasporto;».

9. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale».

10. Il comma 3 dell'art. 53 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«3. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari all'effettuazione dei controlli».


11. Dopo la lettera *j)* del comma 2 dell'art. 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunta la seguente lettera:

«*k)* fissa, d'intesa con il consiglio dei comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l'istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell'infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori».

12. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 59 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono soppresse le parole «e 4-bis».

13. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000,00 euro per l'anno 2016, a 220.000,00 euro per l'anno 2017 e a 220.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 120.000,00 euro per l'anno 2017 e a 120.000,00 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale



«Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;

b) quanto a 20.000,00 euro per l'anno 2016, a 100.000,00 euro per l'anno 2017 e a 100.000,00 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

14. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 «Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità»

1. L'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito:

«Art. 7 (*Incentivazione del trasporto combinato*). —

1. Allo scopo di favorire ed incrementare il passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia in Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi a soggetti pubblici e privati operanti in questo settore e promuovere iniziative in tale ambito».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,00 euro per l'anno 2016, a 200.000,00 euro per l'anno 2017 e a 200.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 23.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore solo agli effetti dell'art. 82».

2. Alla fine del terzo periodo del comma 1 dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «e per l'anno 2016 in 15.000.000,00 di euro».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l'anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000.000,00 di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

5. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIPENDENZE, SANITÀ E SOCIALE

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, «Interventi in materia di dipendenze»


1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, la cifra «16» è sostituita dalla cifra «18».

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 «Autorizzazione alle Unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari»

1. L'alinea del comma 1-bis dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche è così sostituito: «L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può porre in essere contratti d'opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi per l'apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con delibera della giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi con tratti sono:».

2. Al comma 1-bis dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l'apprendimento della seconda lingua per il personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l'Azienda stessa».



Art. 26.

Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario»

1. Nel testo italiano della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la parola «corsi» è sostituita dalla parola «iniziative».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Allo scopo di promuovere la formazione specifica in medicina generale, la provincia organizza, direttamente o tramite un apposito centro, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo al relativo finanziamento».

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La provincia gestisce direttamente il corso di formazione specifica in medicina generale e realizza le attività del corso di formazione direttamente o tramite il centro di formazione specifica in medicina generale istituito presso la Scuola provinciale superiore di sanità».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12.000,00 euro per l'anno 2016, a 12.000,00 euro per l'anno 2017 e a 12.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

5. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18 «Scuola provinciale superiore di sanità»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. La giunta provinciale è autorizzata a istituire presso la Scuola provinciale superiore di sanità un centro di formazione specifica in medicina generale per la realizzazione delle attività della formazione specifica in medicina generale».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,00 euro per l'anno 2016, a 0,00 euro per l'anno 2017 e a 60.000,00 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente nell'ambito del programma 01 della missione 13 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Nel comma 5 dell'art. 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2017».

2. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: «che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private» sono inserite le seguenti parole: «con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro».

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 «Assistenza farmaceutica»

1. Il comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:


«1. La giunta provinciale può mettere a disposizione ulteriori sostegni in ambito di indennità di residenza delle piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate con dispensari farmaceutici, che sono assegnate alla 4° soglia per il calcolo differenziato degli sconti».

Art. 30.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Il comma 4 dell'art. 12-bis, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Il direttore generale e il vicedirettore generale dell'azienda sono nominati dalla giunta dell'ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel Bollettino ufficiale della regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell'ente istitutore. La durata dell'incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta che lo ha nominato. La neoeletta giunta dell'ente istitutore procede alla verifica dell'operato del direttore generale e del vicedirettore generale, con facoltà di rinnovare gli stessi per una volta senza previa attivazione di pubblica selezione. In caso di elezione anticipata di almeno due anni rispetto alla normale scadenza del mandato, sia il commissario che la giunta neoeletta procedono secondo la medesima procedura, senza che valga il limite dell'eventuale rinnovo. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell'ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sin-



daco o dell'assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità *ad personam*. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all'entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alle disposizioni di cui al presente comma».

Capo IV

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche;
- b) il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10;
- c) l'art. 38-bis della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18;
- d) la lettera j) del comma 2 dell'art. 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

TITOLO IV

PATRIMONIO E FINANZE, FISCO, ECONOMIA E TURISMO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E FINANZE

Art. 32.

Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «I relativi contratti o le relative concessioni vengono stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio ha la facoltà di concedere in uso o in comodato i beni per periodi non superiori a dodici mesi».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. L'assessore provinciale competente per l'amministrazione del patrimonio può disporre la vendita o l'acquisto di immobili, qualora il loro valore non superi l'importo di 10.000,00 euro. I relativi contratti con valore fino alla predetta soglia possono essere stipulati dal direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio.

4. I proventi derivanti dall'alienazione di immobili possono essere reimpiegati per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari».

Art. 33.

Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario della Regione e delle Province

1. In attuazione del riassetto dei rapporti finanziari concordato tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito dall'art. 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con particolare riferimento al concorso finanziario dinamico ivi posto a carico dei predetti enti e degli effetti positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, considerata altresì la dichiarata esautività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema territoriale regionale integrato ai sensi dell'art. 79, comma 4, dello statuto di autonomia, come modificato dalla succitata legge, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema impiegano integralmente, al netto del predetto concorso, le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti, ivi inclusi l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

Art. 34.


Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«d) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune stesso, dove si trova l'unità immobiliare, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«3. Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili della categoria catastale D/3 dei soggetti di cui all'art. 9, comma 6, lettera c), è applicata l'aliquota prevista dal medesimo comma 6, a condizione che detti immobili siano utilizzati per scopi culturali».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* l'assunzione e la formazione di apprendisti».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2017 e a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 36.

Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituita:

«*d)* la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;».

2. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-*bis* (Sentieri escursionistici). — 1. Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l'Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell'ordinamento forestale. L'inserimento dei sentieri

nell'elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell'esistenza di un diritto consuetudinario.

2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

3. La convenzione prevede in particolare:

a) l'individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici.

4. Nella deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi».

3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

«1. Salvo quanto disposto dall'art. 10-*bis*, beneficiari dei contributi sono l'Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club alpino italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano».

4. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

«2. Per le iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)*, i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietarie o concessionarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia».

5. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:


«1. Salvo quanto disposto dall'art. 10-*bis*, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno».

6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

«1. Salvo quanto disposto dall'art. 10-*bis*, la concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l'80 per cento delle spese ammesse, sono disposte dalla giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000,00 euro per l'anno 2016, a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2017 e a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 400.000,00 euro per l'anno 2016, a 800.000,00 euro per l'anno 2017 e a 800.000,00 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;



b) quanto a 200.000,00 euro per l'anno 2016, a 200.000,00 euro per l'anno 2017 e a 200.000,00 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

8. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 37.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 1, 2 e 5 dell'art. 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche;

b) il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1;

c) la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO V

NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 38.

Disposizione finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 21, 22, 23, 26, 27, 35 e 36, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 ottobre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00493

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2016, n. 22.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 22 novembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a € 2.002.303,65 per l'anno 2016, a € 392.697,14 per l'anno 2017 e a € 78.762,52 per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a € 4.644,21 per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;


b) quanto a € 1.997.659,44 per l'anno 2016, a € 392.697,14 per l'anno 2017 e a € 78.762,52 per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 novembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2016, n. 31.

Procedimenti sanzionatori con termini dilazionati per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 29 novembre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 novembre 2016, n. 1244;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'art. 7, comma 1-ter, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, i procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative per i quali, a causa della particolare complessità della fase istruttoria, l'ordinanza-ingiunzione non può essere notificata entro il termine di centotanta giorni previsto dall'art. 7, comma 1-bis, della legge.

Art. 2.

Settori interessati

1. Il termine per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione previsto dall'art. 7, comma 1-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è fissato in un anno dal ricevimento degli atti difensivi o dalla data dell'audizione oppure, in mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo, per i procedimenti relativi a sanzioni amministrative irrogate in seguito all'attività di controllo nei seguenti settori:

- a) distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- b) farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci;
- c) sicurezza e igiene alimentare e vaccinazioni obbligatorie;
- d) aiuti dell'Unione europea per l'agricoltura;
- e) tutela della natura e del paesaggio.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica a fatti commessi dopo il 21 maggio 2016.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2016, n. 32.

Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale sugli assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 6 dicembre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 novembre 2016, n. 1298;

E M A N A

il seguente regolamento:


Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1994, n. 1, recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12: Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti».

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 gennaio 1994, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1.

1. Per la concessione degli assegni di studio mensili di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, le neolaureate e i neolaureati devono presentare domanda in



carta legale all'Ufficio provinciale Formazione del personale sanitario, allegando i seguenti documenti:

a) l'originale o una copia autentica del diploma di laurea o certificato di laurea rilasciato dalla competente università;

b) nel caso di conseguimento del titolo di studio all'estero, l'originale o una copia autentica dell'attestato di riconoscimento o della richiesta di riconoscimento del titolo di studio;

c) dichiarazione sul possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o una copia autentica dell'attestato equipollente rilasciato dall'istituto di lingua competente;

d) attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dalla/dal responsabile della struttura presso la quale viene svolto il tirocinio;

e) copia autentica del registro delle presenze giornaliere al tirocinio.

2. Le neolaureate e i neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e abbiano allegato alla domanda di concessione dell'assegno la richiesta per il riconoscimento del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), devono perfezionare la domanda presentando l'attestato di riconoscimento.

3. Nella domanda la neolaureata o il neolaureato deve dichiarare di non percepire altri emolumenti, assegni o borse di studio e si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni.

4. Gli assegni sono corrisposti solo in caso di frequenza del tirocinio a tempo pieno, corrispondente ad almeno 20 giorni lavorativi al mese, fatta eccezione per i mesi con più giorni festivi.

5. Possono usufruire degli assegni di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 12/1993 coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

6. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 5 devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale. L'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è effettuato a cura di un esperto/un'esperta nella lingua italiana e di un esperto/un'esperta nella lingua tedesca. Esso mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea. L'attestazione di superamento dell'esame di accertamento delle conoscenze linguistiche è valida ai soli fini della frequenza del tirocinio.

7. L'importo massimo dell'assegno di studio mensile è di euro 1.500,00.»

8. La disciplina sulle conoscenze linguistiche come requisito di accesso per la concessione degli assegni di studio mensili trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 novembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00574

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 76.

Interventi per la valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'art. 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»);



Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni storiche, bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche, e altre categorie di soggetti che si occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e le identità locali;

2. Il contributo economico è erogato anche a favore dei centri commerciali naturali, nonché di comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale;

3. I centri commerciali naturali sono definiti dall'art. 97 della legge regionale n. 28/2005 come luoghi commerciali complessi e non omogenei che si sono sviluppati nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, strutture recettive, attività artigianali e di servizio. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e reti di negozi di vicinato dove i commercianti, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali, si uniscono per valorizzare il territorio, offrire servizi migliori, salvaguardare l'occupazione ed abbattere i costi mettendo comunque in primo piano la qualità e la correttezza verso il cliente;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2016, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno del tessuto culturale dell'identità toscana, nonché di attività che si svolgano in contesti caratterizzati da un'identità socio-commerciale e storico-culturale stratificata nel tempo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle seguenti categorie di soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali») e iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 5/2012;

b) bande musicali e cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale dell'Associazione nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana;

c) enti locali e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;


d) centri commerciali naturali, come definiti dall'art. 97, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale.

Art. 3.

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi *una tantum* a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 75.000,00, per ciascuna delle categorie individuate all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, l'importo complessivo di euro 75.000,00, è assegnato direttamente all'articolazione regionale dell'ANBIMA e all'Associazione cori della Toscana ed è suddiviso in misura proporzionale agli iscritti. Le due associazioni si incaricano della successiva ripartizione tra i propri iscritti sulla base di specifici programmi di formazione.



3. I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. L'avviso è pubblicato, entro il 23 novembre 2016, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito B.U.R.T., e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 4.

Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'avviso.

2. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.

3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a) statuto e atto costitutivo;

b) per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): iscrizione nell'elenco regionale alla data della presentazione della domanda;

c) per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;

d) per i centri commerciali naturali: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l'impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime «*de minimis*» nell'arco di tre esercizi finanziari;

e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni.

4. I contributi previsti a favore delle bande musicali e dei cori sono concessi tramite l'articolazione regionale dell'ANBIMA e l'Associazione cori della Toscana, le quali presentano la domanda di concessione del contributo a nome delle bande musicali e dei cori iscritti.

5. Per i centri commerciali naturali le domande di concessione del contributo sono presentate esclusivamente da associazioni stabili, legalmente costituite tra imprese del commercio iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che ope-

rano in specifici ambiti territoriali delimitati dal comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della legge regionale n. 28/2005.

6. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5.

Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2016.

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del «*de minimis*» di cui al regolamento (CE), n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», il quale prevede che l'importo complessivo degli aiuti in «*de minimis*», accordati ad una medesima impresa, non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2014-2015-2016) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.

3. Entro il 31 dicembre 2017 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 - 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per l'importo totale di euro 300.000,00.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.T.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2016.

(*Omissis*).

16R00570



LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 77.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015);

Considerato quanto segue:

1. Con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, che si rende necessario disciplinare. Era prassi in uso delle province richiedere il canone in mancanza di titolo concessorio. Alla luce della nuova disciplina, nelle more delle modifiche del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del

demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), si sospende l'applicazione dell'art. 41 dello stesso d.p.g.r. n. 60/R/2016 in quanto la fattispecie viene ridisciplinata nella presente legge;

2. La presente legge disciplina il caso di soggetti che stanno occupando senza titolo aree del demanio idrico, che non hanno avuto il rilascio del titolo per inerzia della pubblica amministrazione (intendenza di finanza, province) pur avendo, in alcuni casi, fatto specifica istanza alla provincia e, in altri casi, sempre pagato un'indennità. In mancanza di disciplina, rischiano di essere considerati abusivi e soggetti all'applicazione delle sanzioni, pur avendo fatto domanda o pagato regolarmente il canone negli anni passati;


3. Dall'esame della giurisprudenza si è rilevato che l'indennizzo per occupazione senza titolo può corrispondere a quanto dovuto per occupazioni legittime a titolo di canone essendo legittima una quantificazione delle somme dovute con riferimento all'utilizzazione del bene secondo valori di mercato; non essendo possibile ricorrere a stima, caso per caso, per la mole delle posizioni da regolare, si è ritenuto di riferirsi ai valori fissati per i canoni, aumentati percentualmente;

4. Data la mancanza di dati pervenuti dalle province o la presenza di dati aggregati che, visti i tempi stretti, non è possibile per gli uffici elaborare, è stato valutato di parametrare l'indennizzo, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto per l'anno 2016 e per gli anni antecedenti, per coloro che non hanno regolarmente pagato, al canone minimo stabilito per i diversi usi, calcolato sulla base dei parametri definiti nella deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 813 (Delibera di determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. Sulla medesima base imponibile viene calcolata la maggiorazione del 20 per cento, anche per coloro che non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento per gli anni antecedenti al 2016, che dovrà essere pagata per le cinque annualità di riferimento;

5. Nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 e che hanno versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'anno 2016, a titolo di acconto, per l'occupazione di fatto, determinato con riferimento al canone minimo stabilito, con del.g.r. n. 813/2016 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016;

6. Si considera regolarmente versato il corrispettivo qualora la documentazione attestante il pagamento sia agli atti dell'amministrazione regionale o sia presentata dal soggetto interessato;

7. Per i cinque anni precedenti il 2016, a tali soggetti viene chiesto il pagamento di una maggiorazione pari al 20 per cento, calcolata sull'indennizzo calcolato sul corrispettivo pagato alla provincia e dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo, entro il 31 dicembre 2016, fino alla decorrenza della concessione. Qualora non sia possibile accertare il pagamento si procede al pagamento dell'indennizzo e della relativa maggiorazione con riferi-



mento al canone minimo stabilito, con del.g.r. n. 813/2016 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree;

8. Per i soggetti che avevano fatto istanza e non avevano pagato, anche per gli anni antecedenti al 2016, viene richiesto un indennizzo calcolato con riferimento al canone minimo stabilito, con del.g.r. n. 813/2016 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 80/2015, per ciascun uso del demanio e delle relative aree, entro il 31 dicembre 2016, maggiorato del 20 per cento;

9. L'imposta per il 2016 viene versata nel 2017, unitamente alla eventuale differenza del canone 2016 rideterminato al momento del rilascio della concessione, al canone 2017 e all'imposta 2017. In caso di mancata regolarizzazione di quanto dovuto per gli anni antecedenti al 2016 non si procederà al rilascio della concessione in quanto la regolarizzazione delle cinque annualità precedenti al 2016 e il pagamento dell'indennizzo, di fatto, è condizione ostativa per il rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento l'amministrazione regionale procede al recupero delle somme dovute;

10. È necessario introdurre una specifica disciplina per la definizione dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua rispetto ai quali la Regione è subentrata per effetto dell'art. 11-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); stabilendo in continuità con la disciplina transitoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1341 (Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge regionale n. 22/2015), l'applicazione delle nuove disposizioni attuative della legge regionale n. 80/2015, al fine di garantire uniformità e speditezza nella gestione delle pratiche arretrate;

11. Nella definizione dei procedimenti di cui sopra, relativi al rilascio dei titoli e alle vicende amministrative relative al prelievo di acqua, sono salvaguardati, ove possibile, i pareri e/o le fasi endoprocedimentali già conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. n. 51/R/2015), se compatibili con i principi e gli obiettivi della legge regionale n. 80/2015, della pianificazione di bacini e con le finalità del d.p.g.r. n. 61/R/2016 stesso, anche prevedendo specifiche condizioni che consentano di garantire i suddetti principi, obiettivi e finalità della nuova disciplina regionale in materia;

12. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie progressive relative al mancato versamento dell'imposta re-

gionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico, consentendo ad una maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;

13. La posticipazione del termine al 30 novembre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

14. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 55/2016, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 81/2015;

15. Con riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 55/2016, dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015;

16. Si rende necessario correggere un mero errore materiale sostituendo il riferimento alla lettera *m*) del comma 2 dell'art. 5, con il corretto riferimento alla lettera *n*);


17. In previsione delle prossime scadenze del 31 dicembre 2016, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato.

1. Entro il 30 gennaio 2017, i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati



oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.

2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'art. 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione.

4. Il settore regionale competente procede al rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la procedura di cui all'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 agosto 2017. Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato a introitare gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge. L'occupazione di fatto può proseguire fino al rilascio della concessione.

5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, ha una durata massima di trentasei mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e non è rinnovabile. Il canone è determinato ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.

6. Per l'anno 2016, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l'anno 2016. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso d.p.g.r. 60/R/2016.

7. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 abbiano comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'anno 2016, i relativi importi versati sono computati a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l'anno 2016. Le somme eventualmente eccedenti rispetto agli importi del canone rideterminato sono compensate a conguaglio con il pagamento del canone relativo all'anno 2017.

8. L'indennizzo di cui al comma 6 è corrisposto entro il 31 dicembre 2016.

9. In deroga all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che hanno rego-

lamente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, al pagamento di una maggiorazione, pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione.

10. In deroga all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, al pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione. L'indennizzo è determinato ai sensi del comma 6.

11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati, né costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.


12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante deve liberare l'area utilizzata senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle somme eventualmente dovute rispettivamente ai sensi dei commi 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'art. 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.

13. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali nn. 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dal rilascio della concessione. Per gli anni 2016 e 2017 l'imposta regionale è versata entro il 31 dicembre 2017, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell'atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6.

14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1 dichiarò espressamente di rinunciare alla concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto e all'imposta regionale dovuti per l'anno 2016 e fino alla data di formale rinuncia.

15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono gravati da interessi.

16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi dei commi 9 e 10, è condizione ostativa per il rilascio della concessione, fermo restando il recupero delle somme non corrisposte, oltre sanzioni e interessi.



Art. 2.

Sospensione di disposizioni del d.p.g.r. 60/R/2016

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nelle more delle modifiche del d.p.g.r. 60/R/2016, è sospesa l'applicazione dell'art. 28, comma 9, e dell'art. 41, commi da 4 a 11, del medesimo d.p.g.r. 60/R/2016.

Art. 3.

Disposizioni acceleratorie per la definizione delle pratiche pendenti relative a procedimenti e alle vicende amministrative connessi al prelievo della risorsa idrica.

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), si applica anche ai procedimenti per il rilascio dei titoli e alle vicende amministrative, relativi al prelievo e all'utilizzo delle risorse idriche, già avviati alla data di entrata in vigore dello stesso d.p.g.r. 61/R/2016

2. La definizione dei procedimenti di cui al comma 1, è effettuata salvaguardando i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con principi, gli obiettivi e le finalità della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), della pianificazione di bacino e del d.p.g.r. 61/R/2016.

3. I commi 1, 2, e 3, dell'art. 5, il comma 2 dell'art. 46 e l'art. 95 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogati.

Art. 4.

Riapertura dei termini di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 55/2016

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2016, è riaperto il termine, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 81/2015), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del

demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il medesimo art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 81/2015.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 1.800.000,00 per l'anno 2016 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

in diminuzione, Tipologia di entrata 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», euro 1.800.000,00;

in diminuzione, Missione di spesa 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti» euro 650.000,00;

in diminuzione, Missione di spesa n. 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 1.150.000,00.

Art. 6.


*Correzione errore materiale.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 80/2015*

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015 le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera n)».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2016.

(*Omissis*).

16R00571

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2016, n. 78.

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 16 novembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117 e l'art. 133 della Costituzione;

Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Visto l'art. 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione 26 luglio 2016, n. 60 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del *referendum* consultivo relativo all'istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino;

Visto il risultato del *referendum* consultivo sull'istituzione del Comune di Montalcino, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 16 e 17 ottobre 2016 con il seguente esito:

Comune di Montalcino: risposte affermative (SI) voti n. 1.661; risposte negative (NO) voti n. 161;

Comune di San Giovanni d'Asso: risposte affermative (SI) voti n. 347; risposte negative (NO) voti n. 76;

totale risposte affermative (SI) voti n. 2.008; totale risposte negative (NO) voti n. 237;

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;

2. La fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

3. I Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;

4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Montalcino è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017 e, a questo scopo, si dispone l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del nuovo Comune di Montalcino;

7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;

8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1, commi da 116 a 133, della legge n. 56/2014, e in particolare:

a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;



b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;

c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Montalcino

1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Montalcino, mediante fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, in provincia di Siena. Ai fini della presente legge:

a) per «Comune di Montalcino» si intende il nuovo comune derivante dalla fusione;

b) per «estinto Comune di Montalcino» si intende il Comune di Montalcino antecedente alla fusione.

2. Il territorio del Comune di Montalcino è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).

3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Montalcino subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, ivi compresi i rapporti derivanti dall'adesione dagli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso all'accordo finalizzato al riconoscimento di distretto rurale, di cui alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento non sia concluso alla data del 31 dicembre 2016.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montalcino.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3.

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Montalcino a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 4.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalcino e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Montalcino è situata presso la sede dell'estinto Comune di Montalcino.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalcino.

Art. 5.

Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montalcino.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Montalcino, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino per l'esercizio 2017 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Art. 6.

Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale


1. Salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli organi del Comune di Montalcino entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7.

Municipi

1. Lo statuto del Comune di Montalcino può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.



Art. 8.

Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Montalcino è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Montalcino è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Art. 9.

Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Montalcino si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della legge regionale n. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano dell'estinto Comune di Montalcino, così come riportato nell'allegato B della legge regionale n. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Montalcino non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'art. 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell'estinto Comune di Montalcino.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. A far data dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso hanno aderito e che risultano ancora in essere a tale data.

2. Alla data del 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso e che risultano ancora in essere a tale data.

3. Il Comune di Montalcino resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino è inserito in luogo del Comune di San Giovanni d'Asso nell'ambito di dimensione territoriale adeguata «Ambito 31» di cui all'allegato A della legge regionale n. 68/2011; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; parallelamente nell'«Ambito 30» dell'allegato A della legge regionale n. 68/2011 è compreso il Comune di Montalcino.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 68/2011.

6. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 l'Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia esercita, ad ogni ef-

fetto, per il territorio del Comune di Montalcino le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di forestazione già svolti alla data del 31 dicembre 2016 dall'unione sul territorio dell'estinto Comune di Montalcino. Restano di competenza dell'Unione dei Comuni della Val di Merse i procedimenti e i contenziosi in materia di forestazione afferenti alle funzioni e ai compiti sopraindicati relativi al territorio dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2016.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 novembre 2016.

(*Omissis*).

17R00005

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2016, n. 35.

Disposizioni in materia di commissario liquidatore dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro: modifiche alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 126 Speciale - 12 ottobre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2015

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali nn. 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizio-



ni urgenti per il funzionamento dell'agenzia sanitaria regionale) le parole “, che non può superare i duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori duecentosettanta giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data precedente.” sono sostituite dalle seguenti: «. La durata dell'incarico del Commissario è fissata, con uno o più provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data antecedente.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 ottobre 2016

Il Vice Presidente: LOLLI

16R00523

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-017) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 2 9 *

€ 3,00

